

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE UZETA A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA GIUSEPPE
FABBRI 7

Numero REA: FE - 226123

Codice fiscale: 07120270488

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-01-2022 - Statuto completo	2
--	---

		
	STATUTO	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile	
	Art. 1 - Denominazione	ALLEGATO "B"
	La cooperativa è denominata “ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UZETA	AL FASCICOLO
	A R.L. ”.	N° 17.899
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Ferrara.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno con-	
	corso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di specu-	
	lazione privata.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ot-	
	tenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa	
	e le migliori condizioni economiche sociali e professionali.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività si avvale, prevalentemente,	
	delle prestazioni lavorative dei soci ma potrà avvalersi anche delle prestazioni lavo-	
	rativi di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, come disposto dalla legge n.	
	142/2001, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subor-	
	dinata o autonoma.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	1	

	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di	
	servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a)	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Art. 5 - Oggetto	
	In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la cooperativa ha per oggetto	
	sociale le seguenti attività:	
	1) l'assunzione, in regime di appalto, concessione o altre forme, della gestione di	
	case di cura, di strutture protette, di residenze sanitarie assistenziali, di centri diurni,	
	comunità alloggio e di appartamenti protetti ed ogni altra tipologia di servizio	
	(residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale) volta all'assistenza, cura, animazione e riabilitazione dell'anziano anche affetto da patologie particolari	
	2) l'esercizio, nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi e assistenziali, delle attività idonee a rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della personalità attraverso interventi interdisciplinari basati sulle scienze psicologiche, sociologiche, pedagogiche e mediche;	
	3) l'organizzazione e gestione, diretta o indiretta, del servizio di assistenza sociale, anche domiciliare, ad anziani, degenti, persone diversamente abili, ed alle famiglie nonché Istituire e gestire servizi complementari ed accessori a tale attività;	
	4) l'organizzazione e gestione, diretta o indiretta, dei servizi di assistenza di base, educativa e riabilitativa, anche in forma domiciliare, a persone anziane, ai degenti, persone diversamente abili fisici e psichici, a persone, anche minori in stato di disagio, nonché Istituire e gestire servizi accessori e complementari a tali attività;	
	5) la gestione di centri socio-riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed educativi, sia residenziali che diurni, e di ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale), volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione	
	2	

	ne fisica e sociale di soggetti, anche minori, con handicap fisici, psichici e sensoria-	
	li;	
	6) la gestione di servizi residenziali, diurni, domiciliari e territoriali volti alla riabili-	
	tazione sociale, educazione, assistenza e cura di soggetti, anche minori, in stato di	
	disagio (tossicodipendenti, minori a rischio, carcerati, extracomunitari);	
	7) la gestione di servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per bam-	
	bini, anziani, infermi, persone diversamente abili e soggetti in stato di bisogno;	
	8) le prestazioni di servizi socialmente utili;	
	9) la stipula di convenzioni e l'instaurazione di rapporti con strutture sanitarie, so-	
	ciali, culturali e istituti di formazione, pubblici e privati, nonché con professionisti	
	e con operatori in genere;	
	10) la gestione diretta di appositi e attrezzati presidi sanitari e parasanitari;	
	11) la gestione di strutture per lo svolgimento di attività rivolte a favorire il mante-	
	nimento ed il recupero della forma fisica e delle funzioni intellettuali;	
	12) la gestione, anche integrata, dei servizi elencati;	
	13) la fornitura di tutti gli articoli, nonché ausili e materiali atti ed idonei alla	
	realizzazione dell'oggetto sociale;	
	14) l'organizzazione di corsi, lezioni, dibattiti e conferenze per favorire la formazio-	
	ne, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei singoli soci e dipendenti,	
	per singole figure professionali al fine di elevare il grado delle prestazioni;	
	15) la stipula di contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche e privati,	
	16) la partecipazione ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Provincie, Comuni,	
	Enti Locali;	
	17) l'assunzione di servizi inerenti e comunque complementari all'oggetto sociale;	
	18) l'attività di formazione e consulenza rivolte al proprio interno o a operatori dei	
	3	

	servizi sanitari, sociali, educativi ed assistenziali, ad utenti dei servizi socio-sanitari	
	ed educativi e ad altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi. La cooperativa	
	può prevedere al proprio interno un centro di ricerca, formazione e aggiornamento	
	rivolto ad utenti interni ed esterni alla cooperativa al fine di qualificare ulteriormen-	
	te la funzione della cooperativa stessa e il perseguimento delle finalità statutarie.	
	19) la gestione ed organizzazione di centri di accoglienza, assistenza, educazione,	
	formazione professionale, sia a tempo parziale che residenziali, offrendo in essi,	
	quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servi-	
	zio;	
	20) il supporto – attraverso la fornitura dei propri servizi – in caso di sciagure e ca-	
	lamità naturali e comunque per necessità attinenti la sicurezza e l'ordine pubblico;	
	21) la promozione e la partecipazione, nel rispetto della legislazione vigente, a pro-	
	getti di cooperazione internazionale;	
	22) la partecipazione a gare e bandi pubblici e privati, nonché a bandi e gare a livel-	
	lo internazionale, sia individualmente che anche attraverso ATI o Reti d'impresa se	
	consentito dalla normativa vigente, per lo sviluppo, promozione e realizzazione del-	
	le attività previste dall'oggetto sociale.	
	Per il raggiungimento degli scopi precedentemente indicati la cooperativa è altresì	
	impegnata ad integrare, sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportu-	
	nità la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed a-	
	derendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperati-	
	vo.	
	Inoltre, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività complementare o ac-	
	cessoria a quelle sopra elencate, quali a titolo esemplificativo:	
	• l'esercizio dell'attività di pulizia di ogni tipo di immobile e di struttura, adi-	
	4	

	biti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale, nonché di piazze,	
	piazzali, magazzini, mercati pubblici, vie e simili;	
	• la gestione di servizi agli immobili quali: servizi di vigilanza e por-	
	tierato; la manutenzione del fabbricato, dell'area verde e qualsiasi altra attività affi-	
	ne anche se non specificata e servizi alberghieri;	
	• la gestione di servizi per mense e ristorazione, compreso il trasporto	
	e la distribuzione di pasti in mense sociali, aziendali, scolastiche e di istituti; il	
	trasporto di alimenti in genere.	
	La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobi-	
	liari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto so-	
	ciale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e as-	
	sumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazio-	
	ni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle	
	inderogabili norme di legge.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al persegui-	
	mento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento	
	deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'as-	
	semblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modifica-	
	5	

	zioni dell'atto costitutivo.	
	Art. 7 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel	
	presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di so-	
	cietà cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381, tutta la normati-	
	va speciale in materia di cooperative sociali con particolare riguardo al D. Lgs.	
	112/2017 e ss.mm., al D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. (codice del terzo settore), la	
	L.R.T. n° 58/2018 e ss.mm. e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle	
	società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo	
	per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie	
	modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno di-	
	ritto di recesso.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui	
	si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.	
	Soci	
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo	
	di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci:	
	- le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavorativa, possono collabora-	
	re al raggiungimento delle finalità sociali, in conformità alla legge e al presente sta-	
	tuto; a questi soci si applicano, oltre alle norme in materia di assicurazione contro	
	6	

	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i contratti collettivi e le norme di	
	legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo;	
	- le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, nella qualità di so-	
	ci volontari, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei so-	
	ci. Ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i contratti colletti-	
	vi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione del-	
	le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-	
	fessionali;	
	- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamen-	
	to e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funziona-	
	mento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o am-	
	ministrativa ai quali si applicano, oltre alle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i contratti collettivi e le nor-	
	me di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in con-	
	correnza con quella della cooperativa.	
	Art. 9 – Categoria speciale di soci	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi	
	dell'art. 2527, terzo comma, c.c. i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presen-	
	te articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale possono essere ammessi solo i soci lavoratori comunque	
	7	

	in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente statuto che intendono completa-	
	re la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella coo-	
	perativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale nei limiti di	
	legge verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato punto il socio appartenente alla categoria speciale	
	ha diritto di voto solo nelle deliberazioni attiva l'approvazione del bilancio e non	
	può rappresentare altri soci punto i soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della cooperativa e non godo-	
	no dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2525 c.c..	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preav-	
	viso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che il rapporto mutualistico allo spirare del suddetto termine.	
	Art. 10 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del	
	precedente articolo 6 ovvero con delibera dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo	
	criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economi-	
	ca in concreto svolta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in rela-	
	zione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto,	
	gli amministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda,	
	- della documentazione ad essa allegata,	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita,	
	8	

	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutuali-	
	stici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,	
	- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta ca-	
	pacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro dei soci.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro ses-	
	santa giorni dalla presentazione della domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deli-	
	bera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 11 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal pre-	
	sente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di	
	controllo dell'attività degli amministratori.	
	Art. 12 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre	
	versare:	
	- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio,	
	- eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo	
	9	

	in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici	
	con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal li-	
	bro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.	
	Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.	
	Art. 13 - Trasferimento delle quote dei soci operatori	
	Le quote dei soci operatori non possono essere cedute, se la cessione non è auto-	
	rizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli am-	
	ministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la so-	
	cietà deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione al tribunale.	
	Art. 14 - Acquisto di quote proprie	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il	
	rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è supe-	
	riore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili	
	10	

	e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art. 15 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto,	
	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative,	
	- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione,	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione,	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.	
	Art. 16 - Esclusione	
	11	

	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 17 - Morte del socio	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. In caso contrario gli eredi del socio defunto hanno diritto	
	12	

	to al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	Art. 18 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si	
	sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzio-	
	ne alle perdite imputabili al capitale, e incrementato in proporzione ai dividendi e-	
	ventualmente maturati e non corrisposti.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del	
	soprapprezzo.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla	
	approvazione del bilancio.	
	Art. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione	
	o la cessione della partecipazione si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ri-	
	cevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli ere-	
	di del socio defunto.	
	Patrimonio e mutualità	
	Art. 20 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	13	

	- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.	
	Art. 21 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 22 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.	
	14	

	Art. 23 - Bilancio	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	Art. 24 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 25 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento	
	15	

	a:	
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a) In forma liquida;	
	b) Mediante aumento gratuito del numero di quote;	
	c) Mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 26 - Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per	
	le società per azioni. Ai possessori di strumenti finanziari (soci finanziatori ai sensi	
	dell'art. 2526 c.c.) potranno essere attribuiti diritti di amministrazione e patrimoniali,	
	oppure unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in	
	sottoscrizione solo a investitori qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo	
	di controllo è obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere	
	sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art. 27 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono.	
	16	

	no alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.	
	Art. 28 - Convocazione	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria a norma di legge, è convocata dagli ammini-	
	stratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione	
	del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indica-	
	zione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà a-	
	vere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'a-	
	dunanza, tale avviso deve essere:	
	- inviato ai soci ed agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garanti-	
	scano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del ri-	
	spettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio desti-	
	nario e come tale risultante dal libro dei soci. In ogni caso l'avviso di convocazio-	
	ne deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedo-	
	no quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita	
	quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e	
	all'intervento, tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il re-	
	visore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone al-	
	la trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comu-	
	nicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, componenti dell'organo	
	di controllo e revisore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italia-	
	no.	

	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi	
	di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazio-	
	ne degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-	
	sembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere	
	predisposto il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora	
	la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dal-	
	la legge.	
	Art. 29 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convo-	
	cazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calco-	
	late secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa, tempo per	
	tempo vigente, in materia di società a responsabilità limitata, se non derogate dalla	
	specifica disciplina delle società cooperative.	
	Art. 30 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	18	

	Possano intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro	
	dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.	
	Art. 31 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresen-	
	tante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla	
	cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.	
	Amministrazione	
	Art. 32 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in	
	occasione della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri, secondo il	
	numero determinato dai soci al momento della nomina;	
	- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a mag-	
	gioranza.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle	
	modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consi-	
	glio di amministrazione.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabi-	
	19	

	lito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 33 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'as-	
	semblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in	
	via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale,	
	purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque	
	giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o, in caso di	
	urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire alme-	
	no due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione,	
	anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli ammini-	
	stratori e tutti i membri dell'organo di controllo.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della mag-	
	gioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in	
	mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presiden-	
	te e dal segretario.	
	20	

	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive	
	dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante	
	impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.	
	Art. 34 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..	
	Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.	
	Art. 35 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.	
	21	

	Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali	
	loro attribuiti in sede di nomina.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi pote-	
	ri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per	
	il compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 36 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare	
	proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da al-	
	cuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso od esclusio-	
	ne dei soci	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed all'organo di con-	
	trollo, se presente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettua-	
	te dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massi-	
	mo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti	
	dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione,	
	se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo val-	
	gono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza dei voti dei componenti.	
	22	

Art. 37 - Rappresentanza		
La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presi-		
dente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti ed agli amministratori de-		
legati ovvero agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di ammini-		
strazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deli-		
berazione di nomina.		
Art. 38 - Rimborsi e compensi		
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.		
L'assemblea determina il compenso degli amministratori.		
L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repu-		
tate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazio-		
ne del mandato.		
Controllo		
Art. 39 - Controllo diretto dei soci		
I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadem-		
pienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di con-		
trollo diretto loro attribuiti dalla legge.		
Art. 40 - Organo di controllo e revisione contabile		
La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei		
casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compati-		
bili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.		
Scioglimento liquidazione devoluzione		
Art. 41 - Scioglimento		
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.		
L'assemblea delibera od accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui ta-		
23		

25 di 26

26 di 26